

DIREZIONE GENERALE/DIPARTIMENTO.....

AVVOCATURA REGIONALE

SERVIZIO:

UFFICIO:

L'Estensore
Avv. Stefania Valeri

(firma)

Il Responsabile dell'Ufficio

(firma)

Il Dirigente del Servizio
Avv. Stefania Valeri

(firma)

Il Direttore Regionale

(firma)


Il Componente la Giunta
Dr. Luciano D'Alfonso
F.to Giovanni Lolli

(firma)

Approvato e sottoscritto:

Il Segretario della Giunta
F.to Avv. Daniela Valenza

(firma)




Il Presidente della Giunta
F.to Giovanni Lolli

(firma)

Copia conforme per uso amministrativo

L'Aquila, li _____



Il Dirigente del Servizio Affari della Giunta
Luciano D'Alfonso
LUCIANO D'ALFONSO

(firma)



GIUNTA REGIONALE

Seduta del **26 SET. 2017** Deliberazione N. **512**

L'anno il giorno del mese di **26 SET. 2017**
negli uffici della Regione Abruzzo, si è riunita la Giunta Regionale presieduta dal
Sig. Presidente **Giovanni LOLLI**
con l'intervento dei componenti:

	P	A
1. LOLLI Giovanni	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2. DI MATTEO Donato	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
3. GEROSOLIMO Andrea	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4. PAOLUCCI Silvio	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5. PEPE Dino	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6. SCLOCCO Marinella	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

Svolge le funzioni di Segretario **Daniela Valenza**

OGGETTO

Crediti regionali di natura extratributaria: atto di indirizzo relativo ai criteri ed alle modalità per la concessione delle rateizzazioni e delle dilazioni di pagamento nonché al recupero crediti (AG 70/15).

LA GIUNTA REGIONALE

RICHIAMATO il D.lgs 118/2011 recante "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009 n. 42;

VALUTATO, in ragione delle difficoltà legate all'attuale congiuntura economica e della loro incidenza anche a livello regionale, di consentire la rateizzazione e la dilazione delle somme dovute in favore della Regione Abruzzo da persone fisiche, che si trovino in comprovate situazioni di oggettiva e documentata difficoltà finanziaria e da persone giuridiche che dimostrino di non poter assolvere regolarmente alle proprie obbligazioni;

RITENUTO di dover fornire indicazioni e criteri univoci in ordine alle modalità per la concessione della dilazione e della rateizzazione dei debiti extra tributari, facendo salvi gli atti di indirizzo già adottati per la riscossione, anche rateizzata, dei crediti di natura tributaria;

VISTO l'Atto di indirizzo per la concessione di rateizzazioni e/o dilazioni di pagamento delle entrate patrimoniali regionali extra tributarie, facente parte integrante e sostanziale della presente deliberazione (ALL.A), predisposto dall'Avvocatura Regionale ed approvato all'unanimità dalla Conferenza dei Direttori nella seduta del 13 luglio c.a.;

VISTO l'allegato schema di provvedimento per la concessione di rateizzazione di pagamento delle entrate patrimoniali regionali extra tributarie, che fa parte integrante e sostanziale della presente deliberazione (All. B);

RITENUTO di condividere i criteri e le modalità esplicitati negli allegati A e B, per la rateizzazione / dilazione delle entrate patrimoniali regionali extratributarie;

DATO ATTO, altresì, che i soggetti nei confronti dei quali l'Avvocatura viene incaricata di agire per il recupero coattivo di somme dovute alla Regione sono spesso contestualmente destinatari di altri contributi per i quali sono ancora in via di definizione le relative procedure di liquidazione;

CONSIDERATO che ai sensi dell'art.1243 c.c. la compensazione opera *ex lege* quando due debiti hanno per oggetto somme di denaro ugualmente liquidi ed esigibili;

RITENUTO, al fine di evitare i tempi e gli oneri economici connessi alle azioni giudiziali di recupero crediti e di assicurare efficacia all'azione stessa da parte della Regione Abruzzo, che di norma il Dipartimento che deve effettuare la liquidazione di importi di denaro in favore dei creditori, pubblici o privati, della Amministrazione regionale, verificata la ricorrenza dei presupposti indicati dall'art.1243 c.c. ed innanzi richiamati, assegni **per intero** l'importo dovuto in favore della Regione creditrice compensando l'importo a debito in sede di pagamento, da contabilizzare in quietanza di entrata in favore della Regione Abruzzo, con la causale "*Recupero contributi ex determina...*", mediante accertamento e riscossione sul capitolo di entrata che verrà indicato dal Dipartimento competente per l'importo da recuperare;

VALUTATO che solo all'esito della compensazione sopra descritta i Dipartimenti possano conferire incarico all'Avvocatura Regionale ai fini del promuovimento delle azioni giudiziali di recupero nei confronti dei debitori dell'Amministrazione regionale;

CONSIDERATO che il Dirigente dell'Avvocatura Regionale ha espresso parere favorevole in merito alla regolarità tecnica ed amministrativa e dalla legittimità del presente provvedimento;

SU PROPOSTA DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA;

A VOTI UNANIMI ESPRESSI NELLE FORME DI LEGGE;

DELIBERA


Per i motivi esposti in premessa:

- di approvare l'allegata bozza di Atto di indirizzo per la concessione di rateizzazioni e/o dilazioni di pagamento delle entrate patrimoniali regionali extra tributarie (All. A);
- di approvare l'allegata bozza di provvedimento per la concessione di rateizzazione di pagamento delle entrate patrimoniali regionali extra tributarie (All. B);

- di stabilire, al fine di evitare i tempi e gli oneri economici connessi alle azioni giudiziali di recupero crediti e di assicurare efficacia all'azione stessa da parte della Regione Abruzzo, che di norma il Dipartimento che deve effettuare la liquidazione di importi di denaro in favore dei creditori, pubblici o privati, della Amministrazione regionale, verificata la ricorrenza dei presupposti indicati dall'art.1243 c.c. ed innanzi richiamati, assegni per intero l'importo dovuto in favore della Regione creditrice compensando l'importo a debito in sede di pagamento, da contabilizzare in quietanza di entrata in favore della Regione Abruzzo, con la causale "*Recupero contributi ex determina...*", mediante accertamento e riscossione sul capitolo di entrata che verrà indicato dal Dipartimento competente per l'importo da recuperare;

- di stabilire che solo all'esito della compensazione sopra descritta i Dipartimenti possano conferire incarico all'Avvocatura Regionale ai fini del promuovimento delle azioni giudiziali di recupero nei confronti dei debitori dell'Amministrazione regionale; di comunicare la presente deliberazione a tutti i Dipartimenti e Servizi Autonomi e di disporre la pubblicazione sul sito istituzionale della Regione Abruzzo

**ATTO DI INDIRIZZO PER LA CONCESSIONE DI RATEIZZAZIONI E/O DILAZIONI
DI PAGAMENTO DELLE ENTRATE PATRIMONIALI REGIONALI
EXTRATRIBUTARIE**



Art. 1

Oggetto

1. Il presente Atto detta gli indirizzi per la concessione del beneficio della rateizzazione e/o dilazione di pagamento delle entrate patrimoniali regionali extratributarie, ivi compresi i crediti derivanti da sentenza passata in giudicato o quelli per i quali sia stata avviata una procedura esecutiva, alle condizioni e secondo le modalità indicate negli articoli seguenti.

Art. 2

Condizioni oggettive e soggettive

1. Possono beneficiare del provvedimento di rateizzazione e/o dilazione del pagamento:

- a) le persone fisiche che si trovino in comprovate situazioni di oggettiva e documentata difficoltà finanziaria, da valutarsi per opera del Responsabile del Servizio regionale competente;
- b) le ditte individuali e le persone giuridiche che dimostrino di non essere in grado di assolvere regolarmente alle proprie obbligazioni, come da risultanze di bilanci, libri, registri e scritture contabili, estratti conto, atti giudiziari o societari o di qualsiasi altro documento comprovante lo stato di difficoltà finanziaria.

2. In riferimento a quanto previsto dal comma 1, lett. a), si considerano difficoltà di ordine finanziario:

- a) la perdita e/o diminuzione di un reddito nel nucleo familiare verificatasi nell'anno solare di pagamento e/o di notifica dell'accertamento, di entità tale da non permettere oggettivamente di essere in grado di soddisfare regolarmente alle proprie obbligazioni, tenuto conto della capacità economica complessiva del nucleo familiare;
- b) lo stato di salute proprio o dei propri familiari ovvero qualunque altra condizione documentabile che causa una diminuzione e/o perdita del reddito tale da non permettere oggettivamente di essere in grado di soddisfare regolarmente alle proprie obbligazioni, tenuto conto della capacità economica complessiva.

Art. 3

Dilazioni di pagamento

1. Nella ricorrenza delle condizioni di cui all'art.2 e su istanza del debitore, può essere concessa dilazione del termine originariamente previsto per il pagamento delle entrate patrimoniali regionali extratributarie con le seguenti modalità:

- 
- a) fino a 9 mesi per importi fino a €50.000,00
b) fino a 12 mesi per importi oltre a €50.000,00
2. Dal termine di pagamento originariamente dato al termine ultimo dilazionato, sulle somme dovute maturano interessi calcolati al tasso legale vigente alla data di ricezione dell'istanza del debitore, ovvero al diverso tasso previsto da più specifica disciplina.
 3. In caso di mancato pagamento entro il termine della dilazione si procede all'iscrizione a ruolo della somma dovuta o all'attivazione della diversa procedura di recupero coattivo, in relazione alla natura dell'entrata.
 4. La dilazione non è concessa agli enti e amministrazioni pubbliche soggetti all'applicazione della disciplina delle compensazioni.

Art.4

Rateizzazione e/o forme miste di dilazione e rateizzazione

1. Nella ricorrenza delle condizioni di cui all'art.2 e su istanza del debitore, può essere concessa la rateizzazione del pagamento in un numero di rate mensili da calcolarsi con riferimento all'importo del debito esistente al momento della domanda, maggiorato degli interessi stabiliti dal successivo articolo 5. Per la categoria Persone Fisiche, la rateizzazione è concedibile solo per importi superiori a € 1.000,00. Per la categoria imprese (incluse quelle cancellate) ed altri soggetti, la rateizzazione è concedibile solo per importi superiori a € 5.000,00.
2. Nei casi in cui siano già state attivate procedure esecutive, è possibile applicare le disposizioni delle presenti Linee Guida a condizione che i debitori si accollino tutte le spese delle relative procedure e dell'estinzione delle stesse, comprese quelle sostenute dall'Ente per l'attivazione e la gestione delle procedure medesime, da corrispondere in anticipo sulle rate della sorte capitale.
3. Le rate sono determinate tenendo conto delle seguenti fasce di debito ed hanno scadenza mensile o concordata, nei limiti del periodo di riferimento, prevedendo al massimo rate a cadenza semestrale:
 - a) per le persone fisiche:

debiti da 1.000,00 euro a 5.000,00 euro: fino ad un massimo di 12 rate
debiti da 5.000,01 euro a 10.000,00 euro: fino ad un massimo di 24 rate
debiti da 10.001,00 euro a 50.000,00 euro: fino ad un massimo di 36 rate
debiti superiori a 50.000,00 euro: fino ad un massimo di 48 rate
 - b) per le ditte individuali e le persone giuridiche:

debiti da 5.000,00 euro a 10.000,00 euro: fino ad un massimo di 12 rate
debiti da 10.000,01 euro a 50.000,00 euro: fino ad un massimo di 24 rate

debiti da 50.000,01 euro a 100.000,00 euro: fino ad un massimo di 36 rate

debiti superiori a 100.000,01 euro: fino ad un massimo di 48 rate

4. Per i crediti complessivi superiori a 100.000,00 euro la concessione della rateizzazione del pagamento o di una forma mista di dilazione e rateizzazione è condizionata dal rilascio di una garanzia fidejussoria, a prima richiesta, bancaria o assicurativa a copertura del credito, degli interessi ulteriori e delle spese, con scadenza non inferiore a tre mesi successivi all'ultima rata.

5. La concessione di rateizzazione nei confronti di enti ed amministrazioni pubbliche non è condizionato dal rilascio di garanzia fidejussoria.

6. La durata del piano rateale non può eccedere n. 48 rate e l'ammontare di ogni rata non può essere inferiore ad € 100,00 per le persone fisiche e € 400,00 per le persone giuridiche. Qualora il debitore richieda con un'unica istanza la rateizzazione di più debiti, il numero massimo concedibile di rate s'intende comunque riferito all'intera somma a debito.

7. Le rate mensili scadono l'ultimo giorno di ogni mese / bimestre / trimestre / semestre e sono di uguale importo, salvo variazioni derivanti da esigenze di calcolo. La prima rata scade l'ultimo giorno del mese in cui il provvedimento di rateizzazione acquista efficacia ai sensi dell'articolo 7, comma 6.

8. L'importo delle singole rate è arrotondato per eccesso all'unità di euro più vicina.

9. Il debitore ha la possibilità, in ogni momento, di estinguere il debito residuo in un'unica soluzione, con conteggio degli interessi alla data di estinzione del debito.

10. Forme miste di dilazione/rateizzazione potranno essere accordate nei casi di particolare difficoltà documentata dal debitore con la concessione di una facilitazione di pagamento consistente in un periodo di dilazione e successiva rateizzazione. L'istanza di rateizzazione potrà essere inoltrata anche successivamente alla concessione di un periodo di dilazione, previo pagamento degli interessi maturati al termine della dilazione. Al periodo spettante per la rateizzazione verranno detratti i termini di dilazione precedentemente concessi.

Art. 5

Interessi

1. Dal termine di pagamento originariamente dato al termine ultimo rateizzato, sulle somme dovute maturano interessi calcolati al tasso legale vigente alla data di ricezione dell'istanza del debitore, ovvero al diverso tasso previsto da più specifica disciplina.

2. Gli interessi sono applicati dalla data di scadenza del debito fino alla scadenza di ciascuna rata.



Art.6

Garanzia fidejussoria a tutela del credito soggetto a dilazione o rateizzazione

1. L'istanza di dilazione del pagamento di un credito regionale garantito da fidejussione deve, a pena di rigetto, essere corredata da garanzia fidejussoria a copertura delle somme dovute e degli ulteriori interessi, con scadenza non inferiore a tre mesi successivi all'ultimo termine dilazionato.
2. L'istanza di rateizzazione del pagamento di un credito regionale garantito da fidejussione deve, a pena di mancato accoglimento, essere corredata da garanzia fidejussoria a copertura delle somme dovute e degli ulteriori interessi, con scadenza non inferiore a tre mesi all'ultimo termine dilazionato.
3. La concessione di rateizzazione nei confronti di enti ed amministrazione pubbliche non è condizionata dal rilascio di garanzia fidejussoria.

Art. 7

Procedimento

1. Il debitore che, intende avvalersi della possibilità di rateizzazione di cui al presente Regolamento, deve inviare istanza alla Struttura regionale competente per materia, specificando gli estremi del provvedimento sul quale si fonda il debito (avviso di pagamento, ingiunzione di pagamento, atto di diffida e messa in mora, revoca contributo, ecc.) ed allegando la documentazione necessaria a comprovare la sussistenza delle condizioni per la concessione del beneficio richiesto e a fornire le garanzie richieste dal presente Atto.
2. La ricorrenza delle condizioni di cui all'art.2, comma 2, lett.a) può essere attestata anche con dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà. In tal caso, la dichiarazione oggetto, insieme agli eventuali allegati, forma oggetto dei controlli di veridicità ai sensi dell'art. 71 del D.P.R. 445/2000 e ss.mm.ii. e qualora dal controllo emerga la non veridicità delle dichiarazioni rese e della documentazione presentata il dichiarante viene segnalato alla competente Autorità Giudiziaria e dichiarato decaduto dal beneficio concesso.
3. La domanda può essere consegnata dal richiedente direttamente alla Struttura regionale competente per materia oppure trasmessa tramite posta ordinaria o posta elettronica certificata, allegando copia fotostatica del documento di identità. Qualora i crediti, vantati dall'amministrazione regionale, per i quali si chiede la rateizzazione / dilazione, riguardino materie diverse, il debitore presenta più istanze di rateizzazione da inviare alle singole strutture regionali competenti per materia.
4. L'istruttoria viene compiuta dal funzionario responsabile del procedimento, il quale verifica la regolarità e la completezza della domanda e della documentazione presentata. Il responsabile del procedimento può procedere a richiedere al debitore istante ulteriore documentazione ad integrazione della pratica, da presentarsi entro il termine che il funzionario stesso indicherà nell'atto di richiesta. La mancata esibizione da parte del



debitore della documentazione richiesta entro il termine fissato, comporterà il rigetto della domanda di rateizzazione del debito.

5. Entro trenta giorni dal ricevimento della domanda o della documentazione aggiuntiva, su proposta del Funzionario Responsabile del procedimento, il Dirigente competente per materia adotta il provvedimento di concessione ovvero di diniego della rateizzazione / dilazione sulla base dell'istruttoria compiuta e lo comunica all'interessato mediante pec o raccomandata con avviso di ricevimento.
6. Il provvedimento di concessione contiene il piano di rateizzazione e/o di dilazione che indica le condizioni e termini di pagamento concessi ed acquista efficacia e forza vincolante dal momento dell'accettazione da parte del debitore, da intendersi formalizzata mediante sottoscrizione del provvedimento e del relativo piano entro e non oltre una settimana dalla notifica di cui al comma 5 o con il regolare pagamento della prima rata, da valere quale tacita adesione.
7. Nell'ipotesi in cui contro il debitore richiedente siano in corso procedimenti giudiziari, gli stessi sono interrotti. A tal fine la struttura regionale competente comunica il redigendo piano di rateizzazione all'Avvocatura, per l'acquisizione del relativo parere favorevole entro 15 gg. In tali ipotesi, il provvedimento di rateizzazione, sottoscritto anche dall'Avvocato assegnatario della pratica, in assenza di eventuali osservazioni, sarà adottato entro 30 gg dal ricevimento della domanda o della documentazione aggiuntiva richiesta dal Funzionario Responsabile del procedimento

Art. 8

Conseguenze derivanti dal mancato pagamento

1. In caso di mancato pagamento, anche di una sola rata, per fattori imputabili al debitore, l'Ufficio competente provvederà ad inviare al debitore un sollecito scritto contenente un'intimazione a regolarizzare il pagamento entro la scadenza della rata successiva a quella non pagata.
2. Ove inadempiente al sollecito di pagamento di cui al comma 1, il debitore decade automaticamente dal beneficio della rateizzazione e l'intero importo ancora dovuto è immediatamente ed automaticamente riscuotibile in un'unica soluzione.
3. Le procedure esecutive interrotte ai sensi dell'art.7, comma 7, sono riavviate dall'Avvocatura Regionale all'esito della comunicazione, da parte del responsabile del procedimento, dell'intervenuta decadenza del debitore dal beneficio.

Art. 9

Norme transitorie e finali

1. Il presente Atto di indirizzo si applica alle richieste di dilazione e di rateizzazione pervenute a decorrere dalla data di adozione della relativa deliberazione di approvazione.
2. In relazione alle dilazioni ed ai rateizzi già concessi, i debitori possono presentare istanza motivata di rimodulazione degli stessi nel rispetto dei parametri indicati nel presente Atto. Il

numero delle rate concedibili è pari alla differenza tra quelle spettanti in relazione ai parametri indicati nel presenta Atto ed il numero di quelle già pagate.

3. Sono comunque fatti salvi gli Atti di indirizzo già adottati dalla Giunta Regionale per la riscossione, anche rateizzata, dei crediti di natura tributaria.



ALLEGATO come parte integrante alla deliberazione n. **512** del **26 SET. 2017** Allegato B)

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA
(Avv. Daniela Valenza)
L'U. ANO / BAB. 4

ATTO DI CONCESSIONE RATEIZZAZIONE

TRA:

Regione Abruzzo, (di seguito, per brevità, la "Regione"), (C.F. e P. IVA 80003170661), con sede in L'Aquila alla via L. da' Vinci, 6, rappresentata dal Dirigente competente per materia ex art. 24, LR 77/1999

E

Sig./ Società _____, (C.F / P IVA), residente / con sede in _____ via _____, n. _____

Insieme, nel prosieguo, indicate come "le Parti"

PREMESSO CHE

- Indicare il provvedimento da cui scaturisce il credito della Regione
- Indicare eventuali azioni giudiziarie in corso per il recupero coattivo
- con _____ trasmessa al Dipartimento _____, il debitore _____, ha fatto richiesta di rateizzazione / dilazione della somma dovuta;
- è intenzione dell'Amministrazione Regionale concedere la richiesta rateizzazione / dilazione secondo i seguenti termini: pagamento dilazionato dell'importo di €. _____ (comprensivo di interessi legali alla data del _____),

oppure / e successiva

rateizzazione della somma dovuta di €. _____ (comprensiva di interessi legali alla data del _____), mediante versamento di rate *mensili / bimestrali / trimestrali / semestrali* ciascuna dell'importo di €. _____ con scadenza la prima all'ultimo giorno del mese di concessione del presente provvedimento e le successive all'ultimo giorno del *mese / bimestre / trimestre / semestre*

Tutto ciò premesso, le Parti stipulano quanto segue:

Art. 1

Le suesposte premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto.

Art. 2

Il sig. / la società _____ si obbliga a pagare la somma complessiva di €. _____ secondo le modalità di seguito esplicitate:

- n. ___ rate *mensili / bimestrali / trimestrali / semestrali*, ciascuna di €. _____ (*eventuale: tranne l'ultima per esigenze di calcolo che sarà pari ad €. _____*) aventi **scadenza la prima all'ultimo giorno del mese di concessione del presente provvedimento e le successive all'ultimo giorno del mese / bimestre / trimestre / semestre**, da versare in favore della Regione Abruzzo,

 mediante versamento sul c/c postale n. 12577672 IBAN IT10 Z076 0103 6000 0001 2577 672 intestato a "Regione Abruzzo - Recupero contenzioso regionale" con la causale "Recupero _____", con contestuale comunicazione alla struttura regionale competente e/o all'Avvocatura Regionale.

Art. 4

Con la completa ed avvenuta ricezione del complessivo suindicato importo, la Regione dovrà intendersi integralmente soddisfatta dichiarando di non avere null'altro a pretendere a qualsivoglia titolo e/o ragione in relazione al rapporto in oggetto.

Art. 5

In caso di azioni giudiziarie in corso per il recupero coattivo della somma dovuta:

La Regione provvederà a rinunciare a _____ notificato il _____, nonché a sospendere temporaneamente l'utilizzo del titolo esecutivo in proprio possesso che dovrà intendersi privo di ogni effetto all'esito dell'intervenuto esaustivo ed integrale pagamento di quanto sopra convenuto.

Art. 6

Il presente atto non costituisce novazione ed il Sig. / società _____ decadrà automaticamente dalla presente rateizzazione / dilazione in caso di mancato rispetto delle modalità e dei termini di pagamento, di cui al punto n. 3). In tal senso, qualora il Sig. / società _____ non provveda al pagamento di una sola rata entro le scadenze pattuite o vi provveda in misura parziale, la Regione provvederà ad inviare al debitore un sollecito scritto contenente un'intimazione a regolarizzare il pagamento entro la scadenza della rata successiva a quella non pagata. Ove il debitore si renda ulteriormente inadempiente dopo il sollecito, il medesimo debitore decadrà automaticamente dal beneficio della rateizzazione e l'intero importo ancora dovuto sarà immediatamente ed automaticamente riscuotibile in un'unica soluzione.

Eventuale: con espressa ripresa in vigore degli effetti del _____ (titolo esecutivo) meglio individuato nelle premesse.

Letto, confermato e sottoscritto

Pescara, _____

Il Dirigente _____

sig. / Società

Eventuale:

L'AVVOCATO della REGIONE
